

# STRUTTURE D'INIZIATIVA PRIVATA

## AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (A.F.V.):

NON HANNO FINI DI LUCRO, DESTINATE AL MANTENIMENTO, ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT NATURALI ANCHE CON LO SCOPO DI AUMENTARE LA FAUNA SELVATICA, IN PARTICOLARE LA TIPICA FAUNA ALPINA , LA GROSSA FAUNA EUROPEA E QUELLA ACQUATICA. PER GARANTIRE L'OBIETTIVO NATURALISTICO E FAUNISTICO,

LE CONCESSIONI DEVONO AVERE PROGRAMMI DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO AMBIENTALE , L'ATTIVITA' VENATORIA E' CONSENTITA PER UN MASSIMO DI 3 GIORNI ALLA SETTIMANA (TRANNE IL MARTEDI' E IL VENERDI') E SI SVOLGE SECONDO PIANI DI ASSESTAMENTO ED ABBATTIMENTO PRESTABILITI.

HANNO UNA SUPERFICIE COMPRESA TRA I 200 E I 2000 ETTARI SE ISTITUITE IN ZONA ALPI E UNA SUPERFICIE COMPRESA TRA I 200 E I 1000 ETTARI SE ISTITUITE NEL RESTANTE TERRITORIO. POSSONO ESSERE CONCESSE ANCHE CON UNA SUPERFICIE INFERIORE O SUPERIORE DEL 20% RISPETTO L'ETTARAGGIO MINIMO O MASSIMO.

LE CONCESSIONI SONO RILASCIATE DALLA REGIONE SENTITO L'ISPRA ENTRO SEI MESI DALLA DOMANDA, DOMANDA CHE PUO' ESSERE PRESENTATA DAL SINGOLO PROPRIETARIO O CONDUTTORE DEI FONDI INTERESSATI O DA PIU' PROPRIETARI RIUNITI IN CONSORZIO (IN QUESTO CASO VERRA' INDICATO IL RESPONSABILE = CONCESSIONARIO).

LE A.F.V. HANNO DURATA 5 ANNI COME IL PIANO FAUNISTICO E POSSONO ESSERE RINNOVATE (ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA SCADENZA) .SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE.

LE A.F.V. COMPRESSE NELLA ZONA LAGUNARE E VALLIVA, ALMENO 1/3 DELLA LORO SUPERFICIE DEVE ESSERE COSTITUITA DA OASI DI PROTEZIONE; QUELLE RICADENTI IN ZONA ALPI, ALMENO IL 15% DEL TERRITORIO DEVE ESSERE COSTITUITO DA OASI DI PROTEZIONE.

IN QUESTE AREE DELIMITATE DA TABELLE A CURA DEL CONCESSIONARIO, LA CACCIA E' VIETATA E SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE.

NELLE A.F.V. NON E' CONSENTITO IMMETTERE O LIBERARE SELVAGGINA DOPO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO.

IL CONCESSIONARIO RILASCIATA AD OGNI CACCIATORE CHE FREQUENTA L'A.F.V., UN'AUTORIZZAZIONE CHE A FINE GIORNATA IL CONCESSIONARIO STESSO O UN SUO DELEGATO, COMPILERA' ANNOTANDO LE SPECIE ED IL NUMERO DEI CAPI ABBATTUTI (VERRANNO POI RIPORTATI SUL TESSERINO VENATORIO A CURA DEL CACCIATORE);

LA GIORNATA DI CACCIA DOVRA' ESSERE INVECE ANNOTATA SUBITO PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELL'A.F.V.

LA REGIONE PUO' AUTORIZZARE, SU RICHIESTA DEL CONCESSIONARIO E PURCHE' SUSSISTANO LE CONDIZIONI, LA TRASFORMAZIONE DELLA A.F.V. IN AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA (A.A.T.V.).

IN CASO DI REVOCA O DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE, LA REGIONE PUO' AUTORIZZARE IL PRELIEVO DELLA SELVAGGINA CATTURABILE NELL'A.F.V. A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO. IL PERIMETRO DELLA A.F.V. E' DELIMITATO DA TABELLE A FONDO BIANCO .

### **AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (A.A.T.V.):**

SONO A SCOPO DI LUCRO, DESTINATE PER LE FINALITA' D'IMPRESA AGRICOLA ESCLUSIVAMENTE ALLA CACCIA ALLA SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO (IDENTIFICABILE MEDIANTE ANELLO INAMOVIBILE RIPORTANTE IL CODICE DELL'ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA) (FAGIANO, STARNA, QUAGLIA, PERNICE ROSSA E LEPRE) CON ESCLUSIONE DEGLI UNGULATI, DEI TETRAONIDI E DELLA MIGRATORIA.

SONO ISTITUITE DALLA REGIONE SENTITO L'ISPRA, CON LE STESSA MODALITA' PREVISTE PER LE A.F.V., IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE E' IL CONCESSIONARIO,

HANNO DURATA 5 ANNI COME IL PIANO FAUNISTICO, SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA POSSONO ESSERE RINNOVATE. HANNO DIMENSIONE COMPRESSE TRA I 50 E I 400 ETTARI E SE ISTITUITE IN ZONE UMIDE E VALLIVE DEVONO COMPRENDERE BACINI ARTIFICIALI E SELVAGGINA ACQUATICA DI ALLEVAMENTO.

DEVONO ESSERE SITUATE PREFERIBILMENTE IN ZONE DI SCARSO RILIEVO FAUNISTICO E RICADENTI IN ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE. IN QUESTE AZIENDE E' CONSENTITO L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA TUTTO L'ANNO SENZA SPARO,

IL CONCESSIONARIO PUO' REGOLAMENTARLO DECIDENDO UN TEMPO MASSIMO GIORNALIERO DI PERMANENZA PER CACCIATORE E STABILIRE UN RAPPORTO CACCIATORE /TERRITORIO IN BASE ALLA SELVAGGINA UTILIZZATA PER L'ADDESTRAMENTO (X LA QUAGLIA 1 CACCIATORE OGNI 5 ETTARI; PER LA STANZIALE 1 CACCIATORE OGNI 10 ETTARI).

LA REGIONE PUO' AUTORIZZARE LO SVOLGIMENTO DI GARE CINOFILE CON ABBATTIMENTO DI SELVAGGINA CACCIABILE DI ALLEVAMENTO,

QUESTE GARE POSSONO SVOLGERSI ANCHE IN TEMPO DI DIVIETO SENZA PERO' L'ABBATTIMENTO DI SELVAGGINA.

IL CACCIATORE CHE PRATICA L'ATTIVITA' VENATORIA IN QUESTE AZIENDE DEVE ANNOTARE LA GIORNATA DI CACCIA (USCITA) SUL TESSERINO, IL CONCESSIONARIO RILASCIATA UNA RICEVUTA DI PRESENZA CON INDICATO IL NUMERO DEI CAPI ABBATTUTI. IL PREZZO CHE IL CACCIATORE E' TENUTO A PAGARE PER CIASCUN CAPO UTILIZZATO PER L'ADDESTRAMENTO O ABBATTUTO E' DECISO DAL CONCESSIONARIO E COMUNQUE NON PUO' SUPERARE IL DOPPIO DEL PREZZO DI MERCATO.

**NON CI SONO LIMITI DI ABBATTIMENTO DELLA SELVAGGINA CACCIABILE IN A.A.T.V.**

IL PERIMETRO DELLE A.A.T.V. E' DELIMITATO DA TABELLE A FONDO BIANCO A CURA DEL CONCESSIONARIO.

## **CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA SELVAGGINA ALLO STATO NATURALE:**

SONO ORGANIZZATI IN FORMA D'IMPRESA AGRICOLA, E' VIETATA QUALSIASI ATTIVITA' VENATORIA, MENTRE E' CONSENTITO IL PRELIEVO (CHE NON COSTITUISCE ESERCIZIO VENATORIO) DEGLI ANIMALI ALLEVATI DA PARTE DEL TITOLARE, DEI DIPENDENTI DEL CENTRO E DEGLI AUTORIZZATI .

**QUINDI LA SELVAGGINA PUO' ESSERE VENDUTA VIVA O MORTA** (sempre con le relative certificazioni veterinarie necessarie)

**LA REGIONE** AI FINI DI RIPOPOLAMENTO O RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, HA DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'ACQUISTO DI SELVAGGINA PRODOTTA

**LA REGIONE** SENTITO L'ISPRA RILASCIATA LA CONCESSIONE CHE RIPORTA TRA L'ATRO I QUANTITATIVI MINIMI CHE IL CENTRO DEVE PRODURRE ANNUALMENTE .

DAI CENTRI PRIVATI, ENTRO NOVEMBRE COMUNICA AL CENTRO IL PROPRIO FABBISOGNO DI SELVAGGINA.

NESSUNA INDENNITA' E' DOVUTA AL CONCESSIONARIO PER I DANNI EVENTUALMENTE CAUSATI DALLA SELVAGGINA ALLE COLTURE PRESENTI NEL CENTRO.

I CENTRI SONO DELIMITATI DA TABELLE A FONDO GIALLO RECANTE IL DIVIETO DI CACCIA A CURA DEL CONCESSIONARIO.

## **ALLEVAMENTI:**

DISTINGUIAMO 3 CATEGORIE:

- ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO RIPOPOLAMENTO (ESCLUSO IL CINGHIALE);
- ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE
- ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE

L'ULSS RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA (ESCLUSI I TITOLARI D'IMPRESA AGRICOLA CHE SI LIMITANO A DARNE COMUNICAZIONE).

E' NECESSARIO UN APPOSITO REGISTRO PER ANNOTARE I DATI ESSENZIALI E L'ANDAMENTO DELL'ATTIVITA'. PER GLI ALLEVAMENTI A SCOPO RIPOPOLAMENTO, LA SELVAGGINA DEVE ESSERE IDENTIFICATA MEDIANTE ANELLI O MARCHI AURICOLARI INAMOVIBILI RIPORTANTI IL CODICE DELL'ALLEVAMENTO PER SPECIE E UN NUMERO PROGRESSIVO DA RIPORTARE SUL REGISTRO.

NEGLI ALLEVAMENTI A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE E CONSENTITA LA DETENZIONE MASSIMA DI 30 SOGGETTI PER SPECIE,

POSSONO ESSERE ESPOSTI E VENDUTI AD EVENTI FIERISTICI O MOSTRE. PER GLI ALLEVAMENTI DI UCCELLI APPARTENENTI ALLE SPECIE CACCIABILI DA UTILIZZARE COME RICHIAMI VIVI,

VIENE RILASCIATA UNA APPOSITA AUTORIZZAZIONE PURCHE' TUTTI I SOGGETTI (RIPRODUTTORI E PICCOLI NATI) ALLEVATI, SIANO MUNITI DI ANELLO INAMOVIBILE, NUMERATO, RILASCIATO DALLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA FAUNISTICO VENATORIA; VI SIANO I NOMINATIVI DELLE PERSONE CUI VENGONO CEDUTI I SOGGETTI.

L'ALLEVATORE RILASCIATA ALL'ACQUIRENTE UN APPOSITO MODULO VIDIMATO DALLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE DOVE' RIPORTATO LA SPECIE, IL NUMERO DELL'ANELLO, IL NOME DELL'ALLEVATORE E DELL'ACQUIRENTE.

IN CASO DI DECESSO DI SOGGETTI ALLEVATI , L'ANELLO DEVE ESSERE RICONSEGNA TO ALLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE. SE L'ALLEVATORE E' ISCRITTO AD UNA ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA RICONOSCIUTA DALLA REGIONE, (FOI, FIMOV) UTILIZZERA' ANELLI INAMOVIBILI FORNITI DA QUELLA STESSA ASSOCIAZIONE.

LE REGIONI AI FINI DELL'ALLEVAMENTO A SCOPO RIPOPOLAMENTO ORGANIZZATO COME AZIENDA AGRICOLA, POSSONO CONSENTIRE AL TITOLARE IL PRELIEVO DELLA FAUNA IN CATTIVITA' CON I MEZZI CONSENTITI.